

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può affidare incarichi di studio e di consulenza per la elaborazione del piano generale dei trasporti, anche in relazione alla prossima organizzazione di una conferenza sui trasporti, per la valutazione dei progetti infrastrutturali, nonché per il reperimento delle relative risorse in sede comunitaria e presso il settore privato.

4. Per l'attuazione delle finalità indicate al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 2,4 miliardi per l'anno 1997, di lire 2 miliardi per l'anno 1998 e di lire 600 milioni a decorrere dall'anno 1999.

5. È autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per l'anno 1997, quale concorso per la realizzazione della nuova sede della scuola nazionale per l'assistenza al volo, di cui all'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351.

6. Le disponibilità in conto competenza sui capitoli 1563, 3621 e 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate entro il 31 dicembre 1997, possono esserlo nell'anno successivo».

— Il testo vigente dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, così come modificato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1997, n. 113, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 14 — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.

2-bis. Nella riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4.

2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolamente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originalmente previste.

3-bis. Nel caso in cui un'amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione

della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva.

4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta».

— La legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 1990, n. 135.

— La legge 29 maggio 1969, n. 315 (Nuove disposizioni in materia di passaggi a livello in consegna a privati) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 giugno 1969, n. 161.

## 98G0406

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1998, n. 355.

**Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, in materia di targhe per autoveicoli e motoveicoli.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerata l'opportunità di reintrodurre la sigla di identificazione delle province sulle targhe degli autoveicoli e motoveicoli, fermo restando il vigente sistema di targatura alfanumerico;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998;

Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;

**E M A N A**

il seguente regolamento:

**Art. 1.**

1. All'articolo 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'appendice XII, alle targhe è aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'appendice XI al presente titolo.».

**Art. 2.**

1. All'articolo 258, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «1° ottobre 1993» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 1999»;

b) alla lettera a) le parole: «340 mm × 109 mm» sono sostituite dalle seguenti: «360 mm × 110 mm»;

c) alla lettera b), n. 1), le parole: «486 mm × 109 mm» sono sostituite dalle seguenti: «520 mm × 110 mm»;

d) alla lettera b), n. 2), le parole: «336 mm × 202 mm» sono sostituite dalle seguenti: «297 mm × 214 mm»;

e) alla lettera c) le parole: «esclusi quelli con targa EE» sono soppresse;

f) alla lettera e) nel primo periodo le parole: «dei motoveicoli» sono soppresse; nella parentesi le parole: «III.4/e» sono soppresse;

g) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «e-bis» targhe di immatricolazioni dei motoveicoli: 177 mm × 177 mm collocate sul lato posteriore dei motoveicoli (figura III.4/e/e)».

**Art. 3.**

1. All'articolo 259 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 2 eliminare il punto ed aggiungere il seguente periodo: «, ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'articolo 260.».

**Art. 4.**

1. All'articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono, apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 nel primo periodo dopo il punto e virgola e dopo le parole: «in tutti gli altri casi» togliere il punto ed aggiungere le parole: «ad eccezione delle parti poste all'estremità delle targhe per autoveicoli e motoveicoli.»;

b) al comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I caratteri ed il marchio ufficiale della Repubblica italiana sono neri, la sigla I è bianca, ad eccezione dei casi di seguito indicati:»;

c) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «e-bis» colore nero: sigla I alle targhe per escursionisti esteri, quando prevista»;

d) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli la zona rettangolare posta all'estrema destra è destinata a contenere due talloncini in materiale autoadesivo, che non formano parte integrante della targa e non influiscono ai fini dell'identificazione del veicolo e del relativo intestatario: il primo, da applicarsi nella parte alta, reca in giallo le ultime due cifre dell'anno di immatricolazione; il secondo, da applicarsi nella parte bassa, reca in bianco la sigla della provincia di residenza dell'intestatario della carta di circolazione.»;

e) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli rilasciate secondo il sistema di targatura in vigore dal 1° ottobre 1993 possono essere sostituite, con la stessa sigla alfanumerica ed a richiesta degli interessati, con le nuove targhe in uso dal 1° gennaio 1999, secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, senza che si configuri l'ipotesi di reimmatricolazione di cui all'articolo 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

## Art. 5.

1. All'appendice XI - articolo 255 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Appendice XI - articoli 255 e 256 (Sigle di individuazione degli uffici provinciali della M.C.T.C. e sigle di individuazione delle province)»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I-bis. Le sigle di individuazione delle province sono le seguenti:

Agrigento	AG	Enna	EN
Alessandria	AL	Ferrara	FE
Ancona	AN	Firenze	FI
Aosta	AO	Foggia	FG
Arezzo	AR	Forlì Cesena	FC
Ascoli Piceno	AP	Frosinone	FR
Asti	AT	Genova	GE
Avellino	AV	Gorizia	GO
Bari	BA	Grosseto	GR
Belluno	BL	Imperia	IM
Benevento	BN	Isernia	IS
Bergamo	BG	L'Aquila	AQ
Biella	BI	La Spezia	SP
Bologna	BO	Latina	LT
Bolzano	BZ	Lecce	LE
Brescia	BS	Lecco	LC
Brindisi	BR	Livorno	LI
Cagliari	CA	Lodi	LO
Caltanissetta	CL	Lucca	LU
Campobasso	CB	Macerata	MC
Caserta	CE	Mantova	MN
Catania	CT	Massa Carrara	MS
Catanzaro	CZ	Matera	MT
Chieti	CH	Messina	ME
Como	CO	Milano	MI
Cosenza	CS	Modena	MO
Cremona	CR	Napoli	NA
Crotone	KR	Novara	NO
Cuneo	CN	Nuoro	NU
		Oristano	OR
		Padova	PD
		Palermo	PA
		Parma	PR
		Pavia	PV

Perugia	PG	Vercelli	VC
Pesaro e Urbino	PU	Verona	VR
Pescara	PE	Vibo Valentia	VV
Piacenza	PC	Vicenza	VI
Pisa	PI	Viterbo	VT».
Pistoia	PT		
Pordenone	PN		Art. 6.
Potenza	PZ		
Prato	PO		1. All'appendice XII - articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
Ragusa	RG		<i>a)</i> al comma 1, lettera <i>a</i> ), dopo le parole: «nell'ordine» sono inserite le seguenti: «una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo della Unione europea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I»; ed, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'articolo 260.»;
Ravenna	RA		<i>b)</i> al comma 1 la lettera <i>c</i> ) è sostituita dalla seguente: « <i>c)</i> targa dei motoveicoli (fig. III 4/e): riporta nell'ordine, una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo della Unione europea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I; due caratteri alfabetici, il marchio della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'articolo 260.».
Reggio Calabria	RC		
Reggio Emilia	RE		
Rieti	RI		
Rimini	RN		
Roma	Roma		
Rovigo	RO		
Salerno	SA		
Sassari	SS		
Savona	SV		
Siena	SI		
Siracusa	SR		
Sondrio	SO		
Taranto	TA		
Teramo	TE		Art. 7.
Terni	TR		
Torino	TO		1. All'appendice XIII - articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
Trapani	TP		<i>a)</i> al punto 1.3 nell'ultimo periodo le parole: «bianco e giallo» sono sostituite dalle seguenti: «bianco, giallo e blu.»;
Trento	TN	La N è sormontata dallo stemma	<i>b)</i> al punto 4.1.1. le parole: «Determinazioni effettuate con l'illuminante C della C.I.E.» sono sostituite dalle seguenti: «Coordinate tricromatiche e fattore di luminanza»;
Treviso	TV		<i>c)</i> i punti 4.1.1.1., 4.1.1.2., 4.1.2., 4.1.2.1., 4.1.2.2. e relative tabelle sono sostituiti dalla tabella 1 allegata al presente regolamento;
Trieste	TS		
Udine	UD		
Varese	VA		
Venezia	VE		
Verbano Cusio Ossola	VB		

d) il punto 4.2.1.1. è sostituito dal seguente: «4.2.1.1. Valori minimi. Nella tabella che segue sono riportati in cd/lux m i valori ammessi per il coefficiente specifico di intensità luminosa delle pellicole retroriflettenti per targhe, del colore blu dell'Eurologo e degli inserti blu relativi alle sigle provinciali ed all'anno di immatricolazione. L'illuminante di riferimento è l'illuminante "A" della C.I.E., metodo di misura C.I.E. n. 54.»;

e) le tabelle relative al punto 4.2.1.1. sono sostituite dalla tabella 2 allegata al presente regolamento.

#### Art. 8.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'intestazione della tabella III 3/a - articolo 257 le parole: «targhe anteriori per autoveicoli e loro rimorchi» sono sostituite dalle seguenti: «targhe per rimorchi trainati da autoveicoli»;

b) nell'intestazione della tabella III 3/b - articolo 257 sono soppresse le parole: «posteriori autoveicoli»;

c) nell'intestazione della tabella III 3/c - articolo 257 sono soppresse le parole: «motoveicoli»;

d) sono aggiunte la tabella III 3/e - articolo 257 - CARATTERI PER TARGHE POSTERIORI PER AUTOVEICOLI e la tabella III 3/f, articolo 257, CARATTERI PER TARGHE PER MOTOVEICOLI ED ANTERIORI PER AUTOVEICOLI, allegate al presente regolamento;

e) le figure III 4/a, III 4/b, III 4/c e III 4/e sono sostituite, rispettivamente, dalle corrispondenti figure indicate al presente regolamento.

#### Art. 9.

1. La distribuzione delle targhe previste dal presente regolamento avrà inizio a decorrere dal 1° gennaio 1999 e comunque non prima dell'esaurimento delle scorte esistenti presso gli uffici provinciali M.C.T.C. del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1998

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

COSTA, Ministro dei lavori pubblici

BURLANDO, Ministro dei trasporti e della navigazione

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1998

Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 12

TABELLA 1


Colore	Coordinate dei 4 punti che delimitano le zone consentite nel diagramma colorimetrico C.I.E. 1931 (illuminante normalizzato D65, geometria 45/0)					Fattore di luminanza
		1	2	3	4	
Bianco	x	0,355	0,305	0,285	0,335	$\geq 0,35$
	y	0,355	0,305	0,325	0,375	
Giallo	x	0,545	0,487	0,427	0,465	$\geq 0,27$
	y	0,454	0,423	0,483	0,534	
Blu	x	0,078	0,150	0,210	0,137	$\geq 0,01$
	y	0,171	0,220	0,160	0,038	

Metodo di prova secondo C.I.E. n. 15.

TABELLA 2

Angolo di divergenza ( $\alpha$ )	Angolo di illuminazione $B_1$ ( $\beta_2 = 0$ )	Bianco	Giallo	Blu
12'	5°	45,0	37,0	3,0
	30°	22,0	18,0	1,5
	40°	14,0	8,0	1,0
20'	5°	35,0	28,0	1,5
	30°	17,0	14,0	1,0
	40°	7,0	6,0	
2°	5°	3,0	2,5	
	30°	2,0	1,6	
	40°	1,0	0,8	


FIG. III 3/c - ART. 257

**A B C D E F G****H J K L M N P****R S T V W X Y****Z**

a = 80mm  
b = 40mm

**1 2 3****4 5 6 7 8 9 0**

FIG. III 3/f - ART. 257

**A B C D E F G****H J K L M N P****R S T V W X Y****Z**

a = 60mm  
b = 26mm

**1 2 3****4 5 6 7 8 9 0**

FIG. III 4/a - ART. 258




FIG. III 4/b - ART. 258




FIG. III 4/c - ART. 258





FIG. III 4/e - ART. 258



## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario.

— L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

## Nota all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 256 del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come risulta modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 256 (Art. 100 Cod. Str.) (Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento). — 1. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione:

a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 1, del codice;

b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'art. 100, comma 3, del codice;

c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'art. 100, comma 2, del codice;

d) quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all'art. 113, comma 1, del codice;

e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all'art. 113, comma 3, del codice;

f) quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui all'art. 114, comma 4, del codice;

g) quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del codice.

2. Si definiscono targhe ripetitrici:

a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente i rimorchi ed i carri appoggio durante la circolazione, di cui all'art. 100, comma 4, del codice;

b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 113, comma 2, del codice;

c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del codice.

3. Si definiscono targhe prova quelle di cui devono essere muniti posteriormente i veicoli in circolazione di prova, di cui all'art. 98, comma 1, del codice.

4. Si definiscono targhe di riconoscimento:

a) quelle di cui devono essere muniti le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'art. 131, comma 2, del codice;

b) quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui all'art. 134, comma 1, del codice;

c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1, del codice.

4-bis. *Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'appendice XII, alle targhe è aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'appendice XI al presente titolo».*

## Nota all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 258 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, già modificato dall'art. 153 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 258 (Art. 100 Cod. Str.) (Collocazione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento). — 1. Gli alloggiamenti delle targhe d'immatricolazione ripetitrici, di prova e di riconoscimento devono presentare una superficie piana o approssimativamente piana, di ampiezza idonea a contenere la targa cui sono destinati. Fermo restando quanto stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1999, le dimensioni e la collocazione dei diversi tipi di targhe sono le seguenti:

a) targhe di immatricolazione anteriori degli autoveicoli: 360 mm x 110 mm, collocate sul lato anteriore dei veicoli (fig. III.4/a);

b) targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli:

1) formato A: 520 mm x 110 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III.4/b);

2) formato B: 297 mm x 214 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione è destinato esclusivamente agli autoveicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A (fig. III.4/c);

c) targhe ripetitrici per veicoli trainati da autoveicoli;

1) formato A: 486 x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III.4/l);

2) formato B: 336 x 202 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione è destinato esclusivamente ai veicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig. III.4/m);

d) targhe di immatricolazione dei rimorchi degli autoveicoli, dei rimorchi agricoli, delle macchine operatrici trainate; targhe prova degli autoveicoli e loro rimorchi; targhe EE per autoveicoli e loro rimorchi comprese quelle ripetitrici: 340 x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (figure III.4/d, III.4/h, III.4/i, III.4/o, III.4/s, III.4/t, III.4/u);

e) targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi; delle macchine operatrici semoventi; targhe ripetitrici delle macchine agricole semoventi e delle macchine operatrici semoventi; targhe prova dei ciclomotori e delle macchine agricole e delle macchine operatrici; targhe EE, per motoveicoli: 165 x 165 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (figure III.4/f, III.4/g, III.4/n, III.4/p, III.4/q, III.4/r, III.4/v).

e-bis) targhe di immatricolazione dei motoveicoli: 177 mm x 177 mm collocate sul lato posteriore dei motoveicoli (fig. III.4/e).

## Nota all'art. 3:

— Il testo vigente dell'art. 259 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, già modificato dall'art. 154 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 259 (Art. 100 Cod. Str.) (Modalità di installazione delle targhe). — 1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:

a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale media della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati,

deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;

b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine;

c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;

d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;

e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;

f) condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore ad 1,20 metri, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso);

g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.

2. È ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricopriano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. È vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. È vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, *ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'art. 260*.

#### Nota all'art. 4:

— Il testo vigente dell'art. 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, già modificato dall'art. 155 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente.

«Art. 260 (Art. 100 Cod. Str.) (*Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione.*) — 1. Il fondo delle targhe è giallo per le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi o trainate, delle macchine operatrici semoventi o trainate e per tutte le targhe ripetitrice; è bianco in tutti gli altri casi *ad eccezione delle parti poste all'estremità delle targhe per autoveicoli e motoveicoli. I caratteri ed il marchio ufficiale della Repubblica italiana sono neri, la sigla I è bianca, ad eccezione dei casi di seguito indicati:*

a) colore rosso: scritte RIMORCHIO, RIM, AGR.; lettera R delle targhe ripetitrice; marchio ufficiale e caratteri alfanumerici delle targhe di immatricolazione delle macchine operatrici e delle targhe prova per le stesse;

b) colore verde: lettera P di tutte le targhe per la circolazione di prova e lettere M ed A ed M ed O che la integrano, rispettivamente, nelle targhe per la circolazione di prova delle macchine agricole e delle targhe per la circolazione di prova delle macchine operatrici;

c) colore azzurro: lettere EE di tutte le targhe previste dall'art. 134, comma 1, del codice;

c-bis) colore nero: sigla I alle targhe per escursionisti esteri, quando prevista.

2. Tutti i caratteri alfanumerici e gli elementi complementari impressi nelle targhe sono realizzati mediante imbutitura profonda  $1,4 \pm 0,1$  mm, che può essere ridotta fino a 0,5 mm per il cerchio su cui è stampato il marchio ufficiale della Repubblica italiana, per l'ellisse su cui è stampata la sigla dello Stato italiano nelle targhe per escursionisti esteri, per il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza nelle targhe per escursionisti esteri nonché per i riquadri rettangolari delle targhe ripetitrice, di cui all'appendice XII, comma 3, al presente titolo.

3. Nelle targhe degli autoveicoli, dei rimorchi e dei motoveicoli degli escursionisti esteri, la zona rettangolare in rilievo larga 69 mm ed alta 20 mm è destinata a contenere un talloncino delle medesime dimensioni, in materiale autoadesivo di colore rosso, con impressi, in colore bianco, il numero del mese e, dopo un tratto bianco di separazione, le ultime due cifre dell'anno in cui scade la validità della carta di circolazione. *Nelle targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli la zona rettangolare posta all'estrema destra è destinata a contenere due talloncini in materiale autoadesivo, che non formano parte integrante della targa e non influiscono ai fini dell'identificazione del veicolo e del relativo intestatario: il primo, da applicarsi nella parte alta, reca in giallo le ultime due cifre dell'anno di immatricolazione; il secondo, da applicarsi nella parte bassa, reca in bianco la sigla della provincia di residenza dell'intestatario della carta di circolazione.*

4. Le dimensioni delle targhe e il formato dei relativi caratteri sono quelli previsti nelle figure indicate al presente regolamento.

5. Il sistema di targatura stabilito dal presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 235, comma 7, del codice, a partire dal 1° ottobre 1993 progressivamente con l'esaurimento delle targhe di vecchio tipo ancora in giacenza presso gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. e comunque non oltre il 31 dicembre 1996. Gli autoveicoli, i rimorchi, i motoveicoli, le macchine agricole semoventi e trainate, le macchine operatrici semoventi e trainate, già immatricolati, possono continuare a circolare con la targa di immatricolazione (e con quella anteriore, ove ricorra) originale. *Le targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli rilasciate secondo il sistema di targatura in vigore dal 1° ottobre 1993 possono essere sostituite, con la stessa sigla alfanumerica ed a richiesta degli interessati, con le nuove targhe in uso dal 1° gennaio 1999, secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, senza che si configuri l'ipotesi di reimmatricolazione di cui all'art. 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

6. Le caratteristiche ed i requisiti di idoneità per l'accettazione delle targhe devono rispondere alle prescrizioni dettate dal disciplinare tecnico di cui all'appendice XIII al presente titolo».

#### Nota all'art. 6:

— Il testo vigente dell'appendice XII - art. 257 del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, già modificato dall'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«APPENDICE XII - Art. 257  
(Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi)

#### 1. I criteri per la formazione dei dati sono:

a) targa anteriore e posteriore degli autoveicoli (figure 111.4/a, III.4/b, III.4/c): riporta, nell'ordine, *una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo dell'Unione europea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I; due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'art. 260;*

b) targa dei rimorchi degli autoveicoli (fig. III.4/d): riporta, nell'ordine, la scritta "Rimorchio", due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana e cinque caratteri numerici;

c) targa dei motoveicoli (fig. III.4/e): riporta, nell'ordine, *una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo dell'Unione europea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I; due caratteri alfabetici, il marchio della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'art. 260;*

d) targa delle macchine agricole semoventi (fig. III.4/f): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico;

e) targa delle macchine operatrici semoventi (fig. III.4/g): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, un carattere alfabetico e tre caratteri numerici;

f) targa dei rimorchi agricoli (fig. III.4/h): riporta, nell'ordine, la scritta "Rim. Agr.", due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico;

g) targa delle macchine operatrici trainate (fig. III.4/i): riporta, nell'ordine, la scritta "Macc. Op.", due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, un carattere alfabetico e tre caratteri numerici;

h) targa ripetitrice per rimorchi e carrelli appendice (fig. III.4/i): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera "R", e sei caratteri alfanumerici;

i) targa ripetitrice per rimorchi agricoli e per macchine operatrici trainate (fig. III.4/m): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera "R" e cinque caratteri alfanumerici;

j) targa prova per autoveicoli e rimorchi (fig. III.4/n): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera "P", il marchio ufficiale della Repubblica italiana e quattro caratteri numerici;

m) targa prova per ciclomotori e motoveicoli (fig. III.4/o): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, la lettera "P" e tre caratteri numerici;

n) targa prova per macchine agricole (fig. III.4/p): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, la lettera "P", tre caratteri numerici e la scritta "MA" con le lettere poste in successione verticale;

o) targa prova per macchine operatrici (fig. III.4/q): riporta nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, la lettera "P", tre caratteri numerici e la scritta "MO" con le lettere poste in successione verticale;

p) targa EE anteriore e posteriore per autoveicoli (fig. III.4/r): riporta, nell'ordine, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, la sigla dello Stato italiano, la scritta "EE", tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici;

q) targa EE per rimorchi degli autoveicoli (fig. III.4/s): riporta, nell'ordine, la sigla dello Stato italiano, la scritta "Rimorchi", il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, la scritta "EE", il marchio ufficiale della Repubblica italiana e cinque caratteri numerici;

r) targa ripetitrice per rimorchi e carrelli appendice di autoveicoli con targa EE (fig. III.4/t): riporta, nell'ordine, la scritta "EE", la lettera "R", cinque caratteri alfanumerici;

s) targa EE per motoveicoli (fig. III.4/u): riporta, nell'ordine, la sigla "EE", il marchio ufficiale della Repubblica italiana, la sigla dello Stato italiano, il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico.

2. I caratteri numerici di cui alle lettere da a) ad s) del comma 1 assumono tutti i valori da zero a nove. La progressione, entro il campo numerico, procede secondo la naturale sequenza da destra verso sinistra. I caratteri alfabetici, previsti nello stesso comma, prevedono in successione da destra verso sinistra, ciascuno avanzando ad ogni completamento della serie numerica. I caratteri alfabetici utilizzabili sono: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, V, W, X, Y, Z (tabelle da III.3/a a III.3/d che fanno parte integrante del presente regolamento).

3. Le targhe ripetitrici relative ai veicoli rimorchiati, ivi compresi i carrelli appendice, hanno le medesime caratteristiche e dimensioni previste dal presente regolamento per le targhe dei veicoli trainanti (nel caso degli autoveicoli riferite alla targa posteriore di formato A). Esse hanno fondo retroriflettente di colore giallo e contengono soltanto la lettera "R" in rosso, senza il marchio ufficiale della Repubblica italiana. In luogo delle cifre e delle lettere costituenti il numero o il contrassegno di immatricolazione, le targhe ripetitrici sono dotate di riquadri rettangolari, aventi dimensioni di 80×40 o 60×30 o 65×31 millimetri, rispettivamente per i veicoli trainati da autoveicoli, o da macchine agricole od operatrici, o da autoveicoli "Escursionisti Esteri", realizzati a rilievo con le stesse caratteristiche previste per i simboli alfanumerici, ciascuno dei quali è riservato a ricevere un carattere alfabetico o numerico. Gli interessati avranno cura di ripro-

durre su dette targhe, con caratteri neri autoadesivi o impressi con sistemi equivalenti, il numero o il contrassegno di immatricolazione della motrice cui il veicolo viene agganciato, non impegnando la prima o le prime caselle eventualmente eccedenti rispetto alla quantità di caratteri costituenti il numero d'immatricolazione. Nel caso in cui la targa del veicolo traente contenga la parola Roma essa viene riportata sulla targa ripetitrice mediante la sigla RM. I caratteri devono avere le medesime caratteristiche dimensionali di quelli previsti dal presente regolamento per le targhe del veicolo trattore».

*Nota all'art. 7:*

— Il testo vigente dell'appendice XIII - art. 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, già modificato dall'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«APPENDICE XIII - Art. 260  
(Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione).

(Omissis).

1.3. Colori.

Il fondo retroriflettente deve essere:

bianco per:

a) le targhe di immatricolazione posteriori ed anteriori degli autoveicoli;

b) le targhe in prova degli autoveicoli e dei rimorchi;

c) le targhe di immatricolazione dei motoveicoli;

d) le targhe in prova dei motoveicoli;

e) le targhe di immatricolazione dei rimorchi;

f) le targhe per veicoli Escursionisti Esteri;

giallo per:

g) le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi e trainate;

h) le targhe di immatricolazione delle macchine operatrici semoventi e trainate;

i) le targhe in prova delle macchine agricole;

l) le targhe in prova delle macchine operatrici;

m) le targhe ripetitrici per tutti i veicoli trainati.

Le prescrizioni cromatiche relative ai colori bianco, giallo e blu sono contenute al punto 4.1.

(Omissis).

4.1.1. Coordinate tricromatiche e fattore di luminanza.

(Omissis)».

*Note all'art. 8:*

— L'intestazione della tabella III 3/a art. 257, come risulta modificata dal decreto qui pubblicato, è la seguente:

«Tabella III 3/a art. 257 Targhe per rimorchi trainati da autoveicoli».

— L'intestazione della tabella III 3/b art. 257, come risulta modificata dal decreto qui pubblicato, è la seguente:

«Tabella III 3/b art. 257 Caratteri per targhe ripetitrici per veicoli trainati da autoveicoli e prova autoveicoli e loro rimorchi».

— L'intestazione della tabella III 3/c art. 257, come risulta modificata dal decreto qui pubblicato, è la seguente:

«Tabella III 3/c art. 257 Caratteri per targhe per macchine agricole semoventi, macchine operatrici semoventi; per targhe ripetitrici per rimorchi agricoli e per macchine operatrici trainate; per targhe prova per macchine agricole e macchine operatrici; per targhe per escursionisti esteri».

98G0404